

ACCORDO EX ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DELLA MOBILITÀ PUBBLICA E ACCESSIBILITÀ DI BACINO SUD

Premesso che:

La Legge Regionale n° 1 del 2000, all'art. 5 comma 5 definisce i Piani provinciali dei trasporti quali strumenti di indirizzo e di sintesi della politica locale di settore che al suo interno contemplano tutti gli aspetti della mobilità per il territorio di competenza.

La Giunta Regionale del Piemonte, ha definito, con DGR n. 17-4134 del 12 luglio 2012, i Bacini ottimali ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Tra i Bacini ottimali del Piemonte è stato individuato il Bacino Sud.

La programmazione dei servizi di trasporto pubblico è affidata al Programma Triennale dei Servizi TPL 2023-2025 la cui organizzazione è strutturata per Bacini ottimali di traffico.

Tale programmazione viene proposta dall'Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP) e condivisa sia con Regione Piemonte che con gli Enti consorziati per la verifica di compatibilità con gli indirizzi regionali e per il raggiungimento dell'intesa fra gli Enti per la successiva approvazione così come definito dalla DGR n. 52-6344 del 22 dicembre 2022.

Nell'allegato 3 dello statuto dell'AMP sono riportati tutti gli Enti soggetti di delega consorziati nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 4/2002 suddivisi per i Bacini di appartenenza, nello stesso statuto è prevista la possibilità di adesione al consorzio anche per i comuni o unioni di comuni singole o associate aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega, nonché delle unioni montane singole o associate aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti di cui alla L.R. n. 3/2014.

Il Bacino Sud comprende dunque la Provincia di Cuneo e i Comuni di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano, tutti soggetti di delega nell'ambito della pianificazione e programmazione del trasporto pubblico locale d'interesse specifico per il proprio territorio di competenza, i quali afferiscono in forma consorziata all'interno dell'Agenzia come previsto dall'art. 8 della L.R. n° 1 del 2000.

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia della Mobilità Piemontese n° 4/2023 e n° 33/2023 con cui:

- è stato preso atto che afferendo ai Bacini più Enti territoriali ed essendoci un differente livello e stato di pianificazione in termini di competenze, ambiti di applicazione e servizi pubblici, diventa opportuno definire delle strategie di mobilità condivise per ciascun Bacino in linea con gli indirizzi contenuti del Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti;
- sono stati definiti i contenuti prioritari per la stesura del Piano Integrato della Mobilità Pubblica e dell'Accessibilità;
- sono state individuate le risorse per la realizzazione del Piano Integrato della Mobilità Pubblica e dell'Accessibilità del Bacino Sud.

Visto il verbale dell'Assemblea di Bacino Sud dell'Agenzia della Mobilità Piemontese n° 1/2024 del 18 aprile 2024 in cui gli Enti aderenti hanno convenuto:

- di dare seguito alla redazione congiunta di un proprio strumento di pianificazione della mobilità pubblica e dell'accessibilità;
- di individuare nella **Provincia di Cuneo l'Ente capofila** per il coordinamento tecnico-amministrativo di tutte le attività necessarie per la realizzazione del Piano Integrato della Mobilità Pubblica e dell'Accessibilità di Bacino Sud.

Per dare piena attuazione a quanto sopra descritto è necessario sottoscrivere uno specifico Accordo tra gli Enti ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e, precisamente,

tra

La Provincia di Cuneo C.F. _____ (di seguito denominato Ente Capofila) - rappresentata da _____ e domiciliata, ai fini del presente protocollo, presso la sede di Corso Nizza, 21 a Cuneo;

e

Il Comune di Alba C.F. _____ (di seguito denominato EELL) - rappresentato da _____ e domiciliata, ai fini del presente protocollo, presso la sede di _____;

e

Il Comune di Bra C.F. _____ (di seguito denominato EELL) - rappresentato da _____ e domiciliata, ai fini del presente protocollo, presso la sede di _____;

e

Il Comune di Cuneo C.F. _____ (di seguito denominato EELL) - rappresentato da _____ e domiciliata, ai fini del presente protocollo, presso la sede di _____;

e

Il Comune di Fossano C.F. _____ (di seguito denominato EELL) - rappresentato da _____ e domiciliata, ai fini del presente protocollo, presso la sede di _____;

e

Il Comune di Mondovì C.F. _____ (di seguito denominato EELL) - rappresentato da _____ e domiciliato, ai fini del presente protocollo, presso la sede di _____;
e

Il Comune di Saluzzo C.F. _____ (di seguito denominato EELL) - rappresentato da _____ e domiciliata, ai fini del presente protocollo, presso la sede di _____;
e

Il Comune di Savigliano C.F. _____ (di seguito denominato EELL) - rappresentato da _____ e domiciliata, ai fini del presente protocollo, presso la sede di _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premessa)

La premessa è parte integrante del presente Accordo;

ART. 2

(Oggetto)

Il presente accordo è finalizzato alla redazione Piano Integrato della Mobilità Pubblica e dell'Accessibilità del Bacino Sud che diventa l'obiettivo di risultato del presente accordo.

ART.3

(Durata dell'accordo)

La decorrenza del presente accordo partirà dalla data di firma dello stesso e si concluderà con l'approvazione da parte di tutti gli Enti del Piano Integrato della Mobilità Pubblica e dell'Accessibilità di Bacino Sud.

Il raggiungimento dell'obiettivo ovvero la definizione del Piano deve avvenire entro il 30/12/2024 salvo diverse esigenze specifiche.

ART.4

(Impegni Ente Capofila)

Le parti hanno individuato nell'Assemblea di Bacino Sud quale Ente Capofila la Provincia di Cuneo, la quale, al fine di perseguire gli obiettivi citati in premessa, si impegna a:

- coinvolgere gli Enti coinvolti nel presente accordo attraverso la convocazione di opportuni tavoli di confronto e del comitato di pilotaggio, di cui all'Art. 6;
- richiedere le risorse assegnate al Bacino Sud con Deliberazione dell'Agenzia della Mobilità Piemontese n° 33/2023, in nome e per conto degli Enti sottoscrittori del presente accordo;
- inviare all'Agenzia un cronoprogramma delle attività e delle fasi di monitoraggio sull'attuazione delle stesse;
- coordinare tutte le attività necessarie alla redazione del Piano;
- garantire un percorso partecipato e condiviso durante tutte le fasi di realizzazione del documento di Piano;
- attivare le procedure di ricerca di mercato per l'affidamento del servizio di supporto alla redazione del piano al fine di individuare il soggetto più qualificato e idoneo a svolgere tale attività;
- attivare le procedure di affidamento del servizio suddetto;
- verificare ed attuare tutte le disposizioni di legge al fine di poter approvare il Piano;
- mantenere i rapporti con l'Assemblea di Bacino Sud e con la struttura tecnica dell'Agenzia della Mobilità Piemontese;

L'Ente Capofila individua all'interno del proprio staff, entro 15 gg dalla sottoscrizione del presente accordo, un referente unico con la responsabilità di attuare gli impegni dell'Ente assunti con il presente accordo e precedentemente elencati.

L'Ente Capofila, come tutti gli altri Enti sottoscrittori, approva il Piano Integrato della Mobilità Pubblica e dell'Accessibilità di Bacino Sud congiuntamente redatto.

ART. 5

(Impegni degli EELL)

L'EELL partecipa attivamente a tutte le attività e le azioni promosse dall'Ente Capofila nell'ambito della definizione del Piano Integrato della Mobilità Pubblica e dell'Accessibilità di Bacino Sud.

L'EELL individua all'interno del proprio staff, entro 15 gg dalla sottoscrizione del presente accordo, un referente il cui compito sarà di:

- partecipare al Comitato di Pilotaggio;
- coordinare all'interno del proprio ambito territoriale il coinvolgimento dei portatori d'interesse;
- fornire tempestivamente i dati e le informazioni in proprio possesso utili alla redazione del Piano Integrato della Mobilità Pubblica e dell'Accessibilità di Bacino Sud.

L'EELL, al termine del processo di definizione del Piano, con proprio atto lo approva.

ART. 6

(Comitato di Pilotaggio)

Il Comitato di Pilotaggio è costituito dai referenti individuati ai sensi degli ART. 3 e ART. 4, dai referenti amministrativi delegati alle politiche dei trasporti dei singoli Enti, nonché altri soggetti che gli Enti riterranno di dover coinvolgere al fine di raggiungere l'obiettivo del presente accordo.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese, salvo differente accordo tra i componenti, comunque ogni volta che lo si ritenga necessario o un membro ne faccia richiesta.

Il ruolo del Comitato di Pilotaggio è di:

- fornire gli indirizzi strategici e metodologici, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia, per la redazione del Piano in tutte le sue fasi;
- definire le azioni di Piano sulla base delle proposte presentate dal soggetto individuato per l'attività di supporto alla redazione dello stesso.

ART. 7

(Risorse)

Le risorse previste dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 33/2024, saranno richieste dall'Ente Capofila tramite apposita istanza e gestite contabilmente nel proprio bilancio.

L'Ente Capofila relazionerà agli altri Enti e all'Agenzia sull'impiego delle risorse in fase di richiesta dell'acconto e in fase di saldo.

L'Ente Capofila si impegna a produrre tutta la documentazione contabile ed amministrativa per l'erogazione delle risorse da parte dell'Agenzia.

ART. 8

(Modifiche dell'Accordo)

Qualsiasi modifica delle condizioni del presente accordo dovranno essere condivise e accettate da tutte le parti.

Le modifiche non sostanziali potranno essere adottate direttamente dai firmatari, con semplice atto del dirigente competente che ne attesti le motivazioni e i contenuti delle variazioni.

ART. 9

(Controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia verrà risolta in via pregiudiziale mediante l'istituto della mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010.

La mediazione avrà luogo a Cuneo.

ART. 10

(Sottoscrizione e pubblicazione)

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è sottoscritto digitalmente nelle forme ivi previste.

L'Ente Capofila provvede alla pubblicazione dell'Accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte nonché, ai sensi dell'art. 23, c. 1, lettera d), del D. Lgs. n. 33/2013, sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", adempimento assicurato anche dal Comune.

Il presente Accordo sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In tale eventualità, le spese saranno a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo non sono dovute ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B annessa al D.P.R. 642/1972.